

# **Il Cittadino e la Privacy:**

## **Il diritto fondamentale alla riservatezza dei propri dati personali**



Arezzo, 12 novembre 2010

Michele Iaselli

Come è noto il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice per la protezione dei dati personali che ha notevolmente irrobustito il sistema della protezione dei dati personali, ormai solidamente collocata nel quadro dei diritti fondamentali.

Difatti viene riconosciuto nel nostro ordinamento l'autonomo diritto alla protezione dei dati personali in armonia con quanto già previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel progetto di Costituzione europea.

In tale quadro fortemente garantista non poche sono le difficoltà applicative di tale normativa nel campo della tutela dei diritti, delle misure di sicurezza, dei trattamenti in ambito pubblico, delle innovazioni tecnologiche e specialmente in campo giudiziario, sanitario e professionale.

Ma cosa si intende per privacy?

La privacy è un termine inglese traducibile all'incirca con riservatezza, è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: *the right to be let alone* (lett. "il diritto di essere lasciati in pace"), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza.

In realtà comunemente per privacy si intende il diritto della persona di impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio consenso.

Con l'introduzione dei primi strumenti tecnologici gli studiosi si sono posti il problema della necessità o meno di una specifica tutela avuto riguardo al rapporto tra "riservatezza-computer"; l'impiego dell'elaboratore elettronico, infatti, consente di impadronirsi ed archiviare informazioni che riguardano l'individuo, comprese quelle della sua vita privata sottoponendolo, così, ad una nuova forma di dominio, che si potrebbe chiamare "*il potere informatico*".

Il "*right to privacy*" ha quindi acquistato un nuovo significato ed una nuova ampiezza, che non poteva avere un secolo fa: questo ora consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, *di esercitare anche un controllo sull'uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico.*

Il diritto alla riservatezza, per effetto della nuova dimensione acquisita, non viene, infatti, più inteso in un senso puramente negativo, come facoltà di ripulsa delle intromissioni di estranei nella vita privata, o di rifiutare il consenso alla diffusione di informazioni sul proprio conto, di rinuncia alla partecipazione nella vita sociale; ma in senso positivo, come affermazione della libertà e dignità della persona, e come potere di limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini di quel potere.

**e dal punto di vista normativo?**

Da un punto di vista normativo già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8, che recita:

*Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.*

Per quanto attiene alla legislazione italiana, al di là della normativa fondamentale, i fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli art. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero; ma si può fare anche riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei *diritti inviolabili dell'uomo*.

The background is a complex, abstract composition of various shades of blue. It features sharp, angular geometric shapes, some resembling facets of a crystal or facets of a modern architectural structure. The lighting creates a sense of depth and dimensionality, with some areas appearing more brightly lit than others. A large, white rectangular box with a thin black border is centered on the page, containing the main text.

La nuova dimensione della privacy

Il progressivo sviluppo delle comunicazioni elettroniche ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie. Se ciò ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni fra utenti della rete Internet, dall'altro, ha provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie di dati personali trasmessi e scambiati, nonché dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.

Si è così maggiormente diffusa l'esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone, con particolare riferimento all'identità personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche.

Indubbiamente in ragione delle peculiarità del settore e dell'estrema rapidità con cui la tecnologia va evolvendosi, sono opportunamente destinati a svolgere un ruolo determinante, sul piano della disciplina dei trattamenti e delle garanzie per gli interessati, i codici deontologici e di buona condotta previsti da ultimo dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le diverse questioni emerse nella materia in esame confermano peraltro la necessità di una cooperazione internazionale, anche in ragione del recepimento in Italia del principio di stabilimento, che può limitare il potere di intervento dell'Autorità rispetto ai trattamenti di dati personali effettuati da soggetti situati all'estero.

Anche sul fronte dell'e-government esistono indubbie difficoltà non solo in Italia ma anche in Europa e in un documento recentemente reso pubblico i Garanti europei hanno analizzato la situazione corrente e le prospettive di sviluppo in tema di e-government, sottolineandone le implicazioni in chiave di protezione dei dati personali e richiamando l'attenzione sui possibili rischi del mancato coordinamento fra governi nazionali e autorità di protezione dati.

Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione elettronica ha reso, quindi, necessario un ulteriore adeguamento della normativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed internazionale.

Sul punto, in Italia, il Codice per la protezione dei dati personali ha compiuto una ricognizione innovativa delle preesistenti norme sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, come modificato dal d.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criterio già presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio "tecnologicamente neutro", ossia valido ed applicabile a tutte le forme di comunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.

Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come la Carta Nazionale dei Servizi e l'interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.

Ciò anche in considerazione del fatto che su questi profili l'Italia non è dotata di una legislazione in tutto idonea a contemperare le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell'attività economica e commerciale con quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei principi generali già contenuti nella normativa comunitaria.

Al riguardo, l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali, nell'esercizio della funzione consultiva di cui è titolare, ha più volte segnalato, negli anni precedenti, la necessità di individuare con maggiore attenzione e proporzionalità la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.

Oggi le potenziali aggressioni del diritto all'identità personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un'invasione della propria sfera privata. L'evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell'individuo tende ad essere compressa, dall'altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.

Difatti, nell'attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. *persona elettronica* attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Si deve ricordare innanzitutto che l'obiettivo delle nuove tecnologie è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto della sicurezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell'ambito di una considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono dall'innovazione tecnologica. Ad esempio non possono trascurarsi i grandi vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in Rete oltre che nello svolgimento dell'attività amministrativa, anche nel migliorare in generale la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere le attività produttive ed economiche.

Lo stesso discorso va necessariamente fatto con riferimento ad Internet ed in particolare al web 2.0.


L'avvento del web 2.0 (ma si parla già di web 3.0 e 4.0) inteso come evoluzione della rete e dei siti internet caratterizzata da una maggiore interattività che pone l'utente al centro della rete ha evidenziato ancora di più gli aspetti descritti in precedenza.

Difatti Internet non è più una semplice "rete di reti", né un agglomerato di siti Web isolati e indipendenti tra loro, bensì la summa delle capacità tecnologiche raggiunte dall'uomo nell'ambito della diffusione dell'informazione e della condivisione del sapere.

E' naturale che in considerazione proprio di queste nuove potenzialità di Internet, è necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi sacrosanti come la tutela della libertà di manifestazione e circolazione del pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come la riservatezza, che assumono anch'essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della libertà in questione.

E' ovvio che la soluzione vada trovata caso per caso di fronte ad un potenziale conflitto, cercando di tutelare l'interesse ritenuto preminente.

I contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico, costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per diritti quali l'immagine, l'onore e la reputazione, nonché la riservatezza.

The background of the slide is an abstract composition of various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. It features sharp, angular geometric shapes and lines that create a sense of depth and movement, reminiscent of a modern architectural design or a digital interface. A prominent white rectangular box with a thin black border is centered on the slide, containing the main text.

Come messo in risalto da alcuni interpreti, la rete, che per sua natura tende a connettere individui, formazioni sociali e istituzioni di ogni genere, pone questioni "inquietanti" in quanto risolvibili solo con nuovi approcci, soluzioni mai adottate prima e in taluni casi non ancora individuate.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il quadro delle misure di protezione dei dati personali è stato profondamente modificato. I meccanismi di adeguamento previsti renderanno il Codice meno soggetto all'obsolescenza di fronte all'avanzare delle tecnologie, restando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece una sufficiente generalità e indipendenza da specifiche tecnologie.

In particolare è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali, specie se sensibili, sia rispettoso dell'art. 3 (richiamato dall'art. 81 per le carte elettroniche) del Codice in materia di trattamento di dati personali che sancisce il principio di necessità.

Alla luce, quindi, di questi nuovi orizzonti, imposti anche e principalmente dal progresso tecnologico, il principio di necessità insieme ad altri principi come quelli di legalità, finalità, proporzionalità, rappresentano i capisaldi fondamentali che devono ispirare qualsiasi attività dell'uomo.

**GRAZIE!!!**

Michele Iaselli

Presidente ANDIP (Associazione Nazionale  
per la Difesa della Privacy)

[www.difesaprivacy.it](http://www.difesaprivacy.it)

